

## **Regolamento di iscrizione, requisiti di ammissione al Partito e alla candidabilità'**

---

### **Articolo 1 Requisiti di ammissione al Partito**

- 1 ■** Possono iscriversi al partito tutte le donne e gli uomini che abbiano compiuto 18 anni di età, che condividano i principi della Carta dei Valori, ne rispettino lo Statuto e il codice etico. L'iscrizione al partito è incompatibile con il possesso di altre tessere di partito.
  - 2 ■** È vietata l'iscrizione e la candidatura al partito a tutte le donne e agli uomini che abbiano aderito ad associazioni che comportino vincoli di segretezza o comunque a carattere riservato, ovvero che comportino forme di mutuo sostegno tali da porre in pericolo principi di uguaglianza di fronte alla legge e di imparzialità delle pubbliche istituzioni.
  - 3 ■** È vietata l'iscrizione e la candidatura al partito a tutte le donne e agli uomini che abbiano riportato sentenze definitive di condanna in sede penale per delitti non colposi. Il divieto di iscrizione e candidatura si applica altresì in caso di sentenza di primo grado, anche non definitiva, per delitti legati alle associazioni a delinquere in genere e di stampo mafioso. In tale e ultimo caso chi è già iscritto verrà sospeso, avrà facoltà di rinnovare la tessera ma non di partecipare attivamente agli organi politici e decisionali di partito.
  - 4 ■** In caso di sentenza non definitiva, per reati non specificati al comma 3, saranno sottoposti al collegio dei Probiviri che, sentito il Presidente, si esprimerà con decisione vincolante.
  - 5 ■** Le liste o i gruppi politici regolarmente eletti possono aderire ai principi e ai valori fondanti del partito se, e solo se, tutti i candidati di tali liste o gruppi, - anche chi non è iscritto e non intende iscriversi al partito -, siano conformi ai requisiti dell'articolo 1 di cui ai commi 2, 3 e 4.
- 

### **Articolo 2 Regolamento di iscrizione**

- 1 ■** L'iscrizione è individuale e ha validità annuale.
- 2 ■** Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali.
- 3 ■** Ogni persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 può iscriversi presso la sede locale in cui è domiciliato, oppure nel territorio e nel collegio in cui risiede o in cui abbia specifiche attività lavorative, politiche e/o istituzionali, oppure in cui è comprovato il loro legame con la natura, la storia, le radici, la conoscenza e la cultura del territorio o del collegio stesso.
- 4 ■** Qualora non fosse presente una sezione locale riconducibile alle specifiche di cui al comma 3, l'iscrizione potrà avvenire nella sezione locale a lui più vicina.
- 5 ■** L'iscrizione è validata dal coordinatore della sezione locale, regolarmente eletto tra i membri iscritti al partito della sede locale di riferimento, il quale rilascia la tessera e convalida l'iscrizione sulla base del presente regolamento.

- 6 ■ È prevista una scheda di adesione contenente le generalità del richiedente e la sottoscrizione della scheda di adesione. Dovrà essere allegata la copia della ricevuta del pagamento della quota di iscrizione.
  - 7 ■ Ogni anno il Coordinamento Nazionale su proposta del Tesoriere stabilisce la quota per l'iscrizione al partito.
  - 8 ■ Al rinnovo, il ritardo di un anno – 365 giorni – del pagamento della quota d'iscrizione comporta il decadimento dell'iscrizione stessa, previa ratifica da parte del coordinatore della sezione locale, che valuterà caso per caso.
- 

### **Articolo 3** **Anagrafe degli iscritti**

- 1 ■ Ciascuna sezione, nel regolare svolgimento delle sue funzioni amministrative, organizzative e contabili, deve promuovere ogni anno la campagna di iscrizione al partito, redigere l'anagrafe di iscrizione da inoltrare trimestralmente aggiornata alla organizzazione Regionale che a sua volta, con la medesima cadenza temporale, dovrà inoltrarla alla struttura Nazionale.
  - 2 ■ La platea assembleare nazionale è calcolata sulla base degli iscritti inseriti nell'anagrafe che abbiano registrato almeno la data di nascita, l'indirizzo di domicilio, la residenza e un recapito telefonico. È compito della organizzazione Nazionale procedere alla verifica delle anagrafi regionali e di quelle locali.
  - 3 ■ È compito della organizzazione Nazionale, in caso di accertate irregolarità, incompletezza o anomalie dell'anagrafe, avviare verifiche e, se necessario, provvedere alla nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi territoriali del partito o di alcune di esse.
- 

### **Articolo 4** **Requisiti generali di candidabilità**

- 1 ■ Gli iscritti che intendono candidarsi a qualsivoglia tornata elettorale, salvo già comprovate esperienze in funzione del livello territoriale della candidatura, prima o durante la candidatura dovranno frequentare corsi formativi in ambito amministrativo, politico, economico, o equiparabili, anche interni al Partito, rilascianti attestato di formazione e di frequentazione.
- 2 ■ Possono candidarsi tutti i cittadini che rispettino i requisiti di legge per la candidatura in ambito amministrativo, regolarmente iscritti al partito. Le candidature vengono vagliate dal Coordinatore Regionale.
- 3 ■ Gli iscritti saranno candidabili nel territorio e nel collegio in cui risiedono o in cui hanno specifiche attività lavorative, politiche e/o istituzionali, oppure in cui è comprovato il loro legame con la natura, la storia, le radici, la conoscenza e la cultura del territorio o del collegio stesso.

- 4 ■** I cittadini non appartenenti al partito hanno facoltà di candidarsi qualora il Coordinatore Regionale del collegio o del territorio in cui è prevista la candidatura, sentito il parere non vincolante del Coordinamento Regionale, ne ravvisi la possibilità per comprovate questioni di competenza, merito, qualità ed esperienza, tenuto conto dell'articolo 1. Ove non presente un Coordinamento Regionale, il Coordinatore Nazionale, sentito il Coordinamento Nazionale, esprime parere vincolante.
  - 5 ■** Al verificarsi delle seguenti condizioni, per i comuni sopra i 15.000 abitanti, è vietata la candidatura di familiari fino al primo grado di parentela: nel medesimo territorio o collegio elettorale, durante la stessa campagna elettorale, per la medesima elezione.
  - 6 ■** Gli amministratori in carica non possono essere candidati ad altre cariche elettive il cui mandato si sovrapponga temporalmente a quello del ruolo già ricoperto. È comunque facoltà del coordinamento nazionale, sentito il livello di coordinamento di riferimento, decidere diversamente per ragioni di opportunità o particolari meriti del candidato.
  - 7 ■** Fatto salvo il rispetto del presente regolamento è d'obbligo prediligere le candidature degli iscritti in genere, e tra loro quelli con una comprovata esperienza in ambito amministrativo, favorendo gli aspetti esperienziali legati alle attività associative, culturali, professionali sul territorio.
  - 8 ■** Per favorire il principio di rotazione all'interno del Partito, non è possibile ricoprire per più di due mandati completi consecutivi la medesima carica, fatta salva la figura del Consigliere comunale. Questa norma non vale per i mandati nei Comuni al di sotto dei 3.000 abitanti.
  - 9 ■** La responsabilità del rispetto delle regole e le valutazioni di merito dei candidati sono in capo al Coordinatore Regionale, tenuto conto dell'anzianità di iscrizione al partito, e sentito il parere non vincolante del Coordinamento Regionale ove presente. Controllo finale e ratifica sono in capo al Coordinamento Nazionale.
-